Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 1972

concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture

(72/160/CEE)

(GU L 96 del 23.4.1972, pag. 9)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Direttiva 73/210/CEE del Consiglio del 24 luglio 1973	L 207	48	28.7.1973
►**M2**	Direttiva 73/358/CEE del Consiglio del 19 novembre 1973	L 326	17	27.11.1973
►**M3**	Direttiva 82/436/CEE del Consiglio del 24 giugno 1982	L 193	37	3.7.1982
►**M4**	Direttiva 84/140/CEE del Consiglio del 5 marzo 1984	L 72	24	15.3.1984
►**M5**	Direttiva 84/513/CEE del Consiglio del 23 ottobre 1984	L 285	13	30.10.1984

Modificata da:

►**A1**	Atto di adesione della Grecia	L 291	17	19.11.1979

▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 1972

concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture

(72/160/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che gli obiettivi della politica agricola comune di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e b), del trattato, non possono essere conseguiti senza una riforma delle strutture agrarie;

considerando che tale riforma delle strutture rappresenta un elemento fondamentale dello sviluppo della politica agricola comune; che essa deve pertanto fondarsi su concezioni e criteri comunitari;

considerando che la diversità nelle cause, nella natura e nelle gravità dei problemi strutturali in agricoltura può richiedere soluzioni distinte secondo le zone, adattabili nel tempo; che occorre contribuire allo sviluppo economico e sociale globale di ogni zona interessata; che si possono ottenere migliori risultati se, fondandosi su concezioni e criteri comunitari, gli Stati membri attuano essi stessi l'azione comune tramite i propri strumenti legislativi, regolamentari e amministrativi e se, d'altro canto, determinano essi stessi, alle condizioni fissate dalla Comunità, in che misura tale azione deve essere intensificata o concentrata in alcune zone;

considerando che è anzitutto necessario, per migliorare i redditi agricoli, favorire la creazione di aziende di dimensioni e di strutture adeguate; che per costituire tali aziende è necessario disporre di terreni liberi;

considerando che per raggiungere tale obiettivo si rivela necessario accordare aiuti alle persone che cessano l'attività agricola e che destinano a scopi di miglioramento delle strutture agrarie i terreni da esse coltivati;

considerando che un opportuno incoraggiamento alla mobilità dei terreni consiste nel concedere agli imprenditori agricoli un premio sufficientemente attraente che è opportuno determinare in funzione delle superfici agricole rese disponibili;

considerando tuttavia che i capi di azienda di età superiore ai 55 anni incontrano generalmente serie difficoltà per compiere una riconversione professionale e che è quindi opportuno concedere loro, fino all'età di 65 anni, indennità annue che permettano loro di abbandonare l'agricoltura;

considerando che è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di non corrispondere in tutto o in parte il premio agli imprenditori agricoli esercenti a titolo principale, segnatamente qualora essi beneficino di un'indennità annua;

considerando che la scomparsa di aziende in cui lavorano coadiuvanti familiari e salariati anziani che esercitano l'attività agricola a titolo permanente può causare per gli interessati la perdita dell'occupazione e del reddito;

considerando che gli obiettivi prestabiliti non sarebbero raggiunti se il beneficiario delle misure in questione mantenesse ancora una produzione agricola commercializzabile; che è tuttavia auspicabile che, ove lo desiderino, detti beneficiari possano continuare a disporre liberamente di una superficie limitata;

▼B

considerando che non è possibile pretendere in tutti i casi che la totalità delle terre resesi disponibili siano destinate a scopi conformi al miglioramento delle strutture agrarie, ma che è tuttavia necessario fissare ad un livello sufficiente la proporzione dei terreni da destinare a detti scopi;

considerando che la cessazione dell'attività agricola deve servire non solo ad incoraggiare l'aumento della dimensione delle aziende che possano essere ammodernate, ma anche a sottrarre certi terreni all'utilizzazione agricola destinandoli in particolare all'imboschimento, ad attività ricreative e alla salute pubblica;

considerando che la realizzazione di questi obiettivi potrà essere facilitata dall'azione di organismi fondiari che possono essere designati dagli Stati membri, perché gli agricoltori possano offrire le loro terre per un'ulteriore destinazione conforme agli scopi della riforma strutturale;

considerando che il complesso delle misure previste riveste un interesse comunitario ed ha lo scopo di conseguire le finalità di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato, ivi comprese le trasformazioni strutturali necessarie al buon funzionamento del mercato comune; che queste misure rappresentano pertanto, un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ([1]);

considerando tuttavia che, se il premio calcolato in funzione della superficie agricola resa disponibile non richiede finanziamento comunitario, la misura concernente la corresponsione di un contributo annuo a favore delle persone di età compresa tra i 55 e i 65 anni riveste un interesse comunitario particolare qualora sia applicata in regioni agricole svantaggiate in cui non si applichino ancora misure di incoraggiamento a cessare l'attività agricola;

considerando che la Comunità, in quanto concorre al finanziamento di tale azione comune, deve poter verificare se le disposizioni adottate dagli Stati membri per la sua attuazione contribuiscono a realizzarne gli obiettivi; che è quindi opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in seno al Comitato permanente delle strutture agrarie, istituito dall'articolo 1 della decisione del Consiglio, del 4 dicembre 1962, relativa al coordinamento delle politiche di struttura agricola ([2]); che detta procedura deve altresì comportare, per gli aspetti finanziari, la consultazione del Comitato del FEAOG, di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 729/70;

considerando che il Parlamento europeo e il Consiglio devono poter esaminare annualmente, in base ad una relazione della Commissione, i risultati delle misure comunitarie e nazionali applicate, onde poter valutare la necessità di completare o di adattare il regime istituito;

considerando che sembra opportuno che il Consiglio possa riesaminare, dopo un determinato periodo di applicazione, le modalità delle misure d'incoraggiamento a cessare l'attività agricola, lasciando impregiudicati gli impegni assunti nel corso di tale periodo,

([1]) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
([2]) GU n. 136 del 17. 12. 1962, pag. 2892/62.

▼B

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

Incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata resasi disponibile a scopi di miglioramento delle strutture

Articolo 1

1. Gli Stati membri istituiscono un regime inteso a incoraggiare la cessazione dell'attività agricola e la destinazione della superficie agricola utilizzata resasi disponibile, a scopi di miglioramento delle strutture.

2. Nell'ambito delle disposizioni generali che saranno adottate dal Consiglio, secondo la procedura dell'articolo 43 del trattato, gli Stati membri possono:

— differenziare, secondo le zone, l'importo degli incentivi finanziari di cui all'articolo 2,

— non applicare, in talune zone, l'insieme od alcune delle misure previste all'articolo 2.

Articolo 2

1. Il regime previsto all'articolo 1 comporta:

a) la concessione, alle condizioni di imputabilità in appresso previste, di un'indennità annua agli imprenditori agricoli di età compresa tra i 55 e i 65 anni che esercitano l'attività agricola a titolo principale e ne facciano richiesta.

   Gli Stati membri possono:

   — sostituire tale indennità con il pagamento di un importo forfettario avente effetti equivalenti,

   — differenziare l'importo o non concedere l'indennità, in funzione dell'età o della situazione di reddito del beneficiario.

   L'imputabilità di tale indennità a titolo del FEAOG, sezione orientamento, è limitata ad un importo massimo di 900 unità di conto per anno e per beneficiario coniugato, e di 600 unità di conto per anno e per beneficiario senza coniuge.

   Tuttavia, durante i primi cinque anni che seguono la messa in applicazione della direttiva, sono imputabili soltanto le spese effettuate:

   — per gli imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa fra i 60 e i 65 anni e per le persone della stessa età di cui alla lettera c),

   — per gli imprenditori agricoli a titolo principale di età di almeno 55 anni:

      i) la cui azienda non superi i 15 ha, negli Stati membri che, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, abbiano una popolazione agricola attiva superiore al 15 % della popolazione attiva totale,

      ii) che abbiano acquisito tale qualifica a seguito del decesso del coniuge,

      iii) che abbiano un tasso di invalidità superiore al 50 %.

   L'indennità non è imputabile quando è concessa ad un imprenditore durante il periodo di realizzazione del piano di sviluppo della sua azienda di cui all'articolo 4 della direttiva del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole ([1]);

b) la concessione di un premio non imputabile, calcolato in funzione della superficie agricola utilizzata resa disponibile, agli imprenditori agricoli che ne facciano richiesta.

([1]) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

▼B

Gli Stati membri possono:

— differenziare l'importo del premio o non concedere il premio in funzione degli obiettivi da realizzare nell'ambito della direttiva relativa all'ammodernamento delle aziende e in funzione dell'età e della situazione di reddito del beneficiario,

— procedere al pagamento dilazionato di tale premio,

— non concedere tutto o parte di tale premio ai beneficiari dell'indennità di cui alla lettera a);

c) la concessione dell'indennità annua di cui alla lettera a) ai salariati e coadiuvanti familiari permanenti agricoli, di età compresa fra i 55 ed i 65 anni, che ne facciano richiesta, che s'impegnino a non esercitare più un'attività agricola e che:

— siano occupati in aziende i cui imprenditori beneficiano di misure previste alle lettere a) o b),

— fruiscano di un regime di sicurezza sociale e

— rispondano alle condizioni definite in conformità dell'articolo 3, lettera c).

Gli Stati membri possono:

— sostituire tale indennità con il pagamento di un importo forfettario avente effetti equivalenti,

— differenziare l'importo dell'indennità o non concedere l'indennità in funzione dell'età o della situazione di reddito del beneficiario.

Ai sensi della presente disposizione, è imputabile al FEAOG, sezione orientamento, nei limiti di un importo di 600 unità di conto l'anno, una sola indennità annua per azienda che scompare.

2. L'applicazione delle misure previste al paragrafo 1 è subordinata alla cessazione dell'attività agricola da parte del beneficiario e, qualora quest'ultimo sia imprenditore agricolo, alla destinazione, in conformità dell'articolo 5, della superficie agricola utilizzata da lui coltivata.

3. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché i beneficiari dell'indennità o del premio, previsti al paragrafo 1, non vedano diminuire i vantaggi della sicurezza sociale di cui fruirebbero se non cessassero l'attività agricola, né aumentare indebitamente i contributi da essi versati alle casse di sicurezza sociale.

Qualora il beneficiario dell'indennità prevista al paragrafo 1, lettera c), fruisca di assegni di disoccupazione, gli Stati membri possono ridurre l'indennità in proporzione.

Articolo 3

Gli Stati membri definiscono:

a) la nozione di imprenditore agricolo. Ai sensi della presente direttiva può essere preso in considerazione un solo imprenditore agricolo per la stessa superficie agricola utilizzata;

b) la nozione di esercizio dell'attività agricola come attività principale ai sensi della presente direttiva, comprendente almeno le condizioni che l'interessato abbia:

— esercitato l'attività agricola durante un periodo di almeno cinque anni prima della presentazione della domanda d'indennità. Questa condizione non può essere richiesta alle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) ii), se essa era stata soddisfatta dal coniuge,

— dedicato all'attività agricola, durante detto periodo, almeno il 50 % del proprio tempo attivo,

— tratto dall'attività agricola, durante detto periodo, almeno il 50 % del suo reddito di lavoro;

c) la nozione di salariato agricolo a titolo permanente e di coadiuvante familiare agricolo a titolo permanente ai sensi della presente direttiva, comprendente almeno le condizioni che gli interessati abbiano:

— esercitato l'attività agricola durante un periodo di almeno 5 anni prima della presentazione della domanda d'indennità annua, e

▼B

che, durante detto periodo, abbiano dedicato all'attività agricola almeno il 50 % del loro tempo attivo,

— esercitato l'attività agricola nell'azienda destinata a scomparire, almeno durante gli ultimi due anni, prima della presentazione della domanda;

d) le condizioni in cui si considera cessata l'attività agricola, e in particolare la superficie massima che il beneficiario degli incentivi finanziari di cui all'articolo 2, lettere a) e b), può conservare, essendo inteso che deve essere garantita almeno la cessazione di qualsiasi attività agricola che comporti la commercializzazione dei prodotti.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano disposizioni per evitare che l'indennità prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), sia corrisposta ad imprenditori agricoli la cui azienda sia stata sensibilmente ridotta durante gli ultimi anni precedenti la domanda, tranne in caso di esproprio o di acquisto per motivi di interesse pubblico.

Articolo 5

1. La superficie agricola utilizzata, resa disponibile dai beneficiari delle misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), deve, in una proporzione dell'85 % almeno:

a) essere affittata per almeno 12 anni o venduta o ceduta in enfiteusi agli imprenditori agricoli che beneficiano delle misure di incoraggiamento previste dall'articolo 8 della direttiva relativa all'ammodernamento delle aziende,

b) essere sottratta in modo duraturo all'utilizzazione agricola, per essere destinata in particolare all'imboschimento, ad attività ricreative e alla salute pubblica, o ad altri fini di pubblica utilità.

2. Tuttavia, qualora si costati che non esistono imprenditori rispondenti alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), la superficie agricola utilizzata resa disponibile può essere destinata ad altre aziende, a condizioni definite dagli Stati membri.

3. La superficie agricola utilizzata resa disponibile può altresì essere offerta in affitto per almeno 12 anni o in vendita ad organismi fondiari designati dagli Stati membri, per essere destinata ad uno degli scopi di cui al paragrafo 1. Tali organismi possono definire le condizioni della sua utilizzazione provvisoria.

TITOLO II

Disposizioni finanziarie e generali

Articolo 6

Il complesso delle misure previste dalla presente direttiva costituisce un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 7

▼M5

1. La durata prevista per condurre a termine l'azione comune è limitata al 31 dicembre 1984.

▼B

Al termine di un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, le modalità di quest'ultima formeranno oggetto di riesame da parte del Consiglio su proposta della Commissione, lasciando impregiudicati gli impegni di imputabilità assunti nel corso di detto periodo.

2. La previsione di spesa globale dell'azione comune a carico del FEAOG ammonta a 288 milioni di unità di conto per i primi cinque anni.

▼B

3. Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70 sono applicabili alla presente direttiva.

Articolo 8

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

— i progetti delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che essi prevedono di adottare in applicazione della presente direttiva;

— il testo delle disposizioni atte a consentire l'applicazione della presente direttiva, vigenti anteriormente alla data alla quale essa prende effetto.

2. Nel comunicare i progetti delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e il testo delle disposizioni già in vigore di cui al paragrafo 1, gli Stati membri illustrano il nesso esistente sul piano regionale tra la misura di cui trattasi, da un lato, e la situazione economica e le caratteristiche delle strutture agrarie, dall'altro.

3. Per i progetti comunicati ai sensi del paragrafo 1, primo trattino, la Commissione esamina, in funzione della loro conformità alle norme della presente direttiva e tenendo conto degli obiettivi della stessa, nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrano i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità nell'azione di cui all'articolo 6. Entro i due mesi successivi alla comunicazione, la Commissione, previa consultazione del Comitato permanente delle strutture agrarie, emette un parere in merito.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di cui al paragrafo 3, immediatamente dopo averle adottate.

Articolo 9

1. Per le disposizioni comunicate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo trattino, e paragrafo 4, la Commissione esamina, in funzione della loro conformità alle norme della presente direttiva e tenendo conto degli obiettivi della stessa nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrano i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità nell'azione comune di cui all'articolo 6. Entro i due mesi successivi alla comunicazione, il rappresentante della Commissione, previa consultazione del Comitato del FEAOG sugli aspetti finanziari, presenta al Comitato permanente delle strutture agrarie un progetto di decisione al riguardo.

2. Il Comitato formula il proprio parere entro un termine stabilito dal presidente in funzione dell'urgenza dei problemi esaminati. Esso si pronuncia a maggioranza di ►A1 quarantacinque ◄ voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. La Commissione adotta la decisione. Tuttavia, qualora non sia conforme al parere espresso dal Comitato, la decisione viene immediatamente comunicata al Consiglio. In tal caso, la Commissione può differirne l'applicazione di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può adottare una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 10

1. a) Le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro delle azioni previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), sono imputabili al FEAOG, sezione orientamento, entro i limiti degli importi previsti e sempreché le superfici agricole utilizzate rese libere siano destinate in conformità dell'articolo 5, paragrafi 1 e 3.

Tuttavia, se si avvalgono delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri possono ottenere il rimborso delle spese imputabili soltanto dopo aver fornito la prova che la super-

▼B

ficie agricola utilizzata resa libera ha avuto una delle destinazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

b) Quando l'indennità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), è stata concessa da uno Stato membro, in conformità delle condizioni prescritte, ad imprenditori agricoli di età inferiore all'età minima richiesta secondo i casi da detto articolo, le relative spese divengono imputabili a decorrere dalla data alla quale il beneficiario raggiunge l'età minima prescritta dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), entro i limiti degli importi previsti.

2. Il FEAOG, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri il 25 % delle spese imputabili.

Tuttavia, nelle zone agricole svantaggiate in cui, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, non si applicano ancora misure di incoraggiamento a cessare l'attività agricola, il FEAOG, sezione orientamento, rimborsa il 65 % delle spese imputabili.

3. Ai sensi del paragrafo precedente, devono considerarsi zone agricole svantaggiate le zone che rispondono contemporaneamente ai due seguenti criteri:

— la percentuale della popolazione agricola attiva addetta all'agricoltura è superiore alla media comunitaria,

— il prodotto interno lordo pro capite al costo dei fattori è inferiore alla media comunitaria.

Il Consiglio stabilisce l'elenco di tali regioni su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

4. Le modalità d'applicazione del paragrafo 2 sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 11

1. Le misure adottate dagli Stati membri possono beneficiare dell'intervento finanziario della Comunità soltanto se le disposizioni che le riguardano sono state oggetto di decisione favorevole in conformità dell'articolo 9.

2. L'intervento finanziario della Comunità riguarda le spese imputabili risultanti dagli aiuti la cui concessione è stata decisa successivamente alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 12

1. Le domande di rimborso vertono sulle spese effettuate dagli Stati membri nel corso di un anno civile e sono presentate alla Commissione anteriormente al 1º luglio dell'anno successivo.

2. Il contributo del Fondo è deciso conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

3. La Commissione può concedere acconti.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 13

1. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70, gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, i provvedimenti necessari per recuperare le somme pagate, nel caso in cui non siano stati rispettati gli impegni contemplati dall'articolo 2, paragrafo 2. Essi comunicano alla Commissione le misure applicate, informandola regolarmente dello stato delle procedure amministrative o giudiziarie che vi si riferiscono.

▼B

2. Le somme recuperate sono versate agli organismi o ai servizi di erogazione e da questi detratte dalle spese finanziate dal Fondo in proporzione del finanziamento comunitario.

3. Le conseguenze finanziarie derivanti dall'impossibilità di recuperare le somme pagate sono sopportate dalla Comunità e dagli Stati membri in proporzione della loro partecipazione finanziaria.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 14

La presente direttiva non pregiudica la facoltà per gli Stati membri di adottare, nel settore da essa disciplinato, misure di aiuto supplementari le cui condizioni o modalità si discostino da quelle in essa previste, o la cui entità superi gli importi massimi in essa stabiliti, sempreché dette misure siano prese in conformità delle disposizioni degli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

Articolo 15

Ogni anno, anteriormente al 1º agosto, le misure comunitarie e nazionali in vigore relative alla presente direttiva sono esaminate nell'ambito di una relazione annuale, che la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio; a tal fine, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutta la documentazione necessaria.

Il Consiglio valuta i risultati di tali misure, tenendo conto del ritmo di evoluzione delle strutture, necessaria al conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune, della loro incidenza ai fini di un armonioso sviluppo delle regioni della Comunità, nonché delle implicazioni finanziarie di dette misure.

Se è necessario, il Consiglio adotta le opportune disposizioni secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato.

Articolo 16

Gli Stati membri possono prevedere condizioni complementari per l'esecuzione delle misure d'aiuto previste nella presente direttiva.

Articolo 17

▼M1

Gli Stati membri pongono in applicazione le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 31 dicembre 1973.

▼B

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.